

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CHE SOVRINTENDE ALLE ATTIVITÀ RIEVOCATIVE DI “PERUGIA 1416”

TITOLO I

FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi generali.

1. Il presente Regolamento determina e disciplina la struttura organizzativa che presiede all'evento “Perugia 1416” e alle attività connesse che si svolgono durante l'anno.
2. I profili rituali, protocollari e cerimoniali dell'evento “Perugia 1416” sono regolati da un apposito Protocollo allegato al presente atto (all. 1).

TITOLO II

IL RIONE

Art. 2 – Definizione di Rione.

1. Il Rione, tradizionale ed essenziale espressione della ripartizione del territorio comunale perugino, rappresenta l'elemento irrinunciabile e fondante del collegamento di “Perugia 1416” con il territorio e con le tradizioni storiche della gente che vi vive, dentro le Mura al pari che nello storico Contado.
2. Ai fini della individuazione dei Rioni e del relativo Contado all'interno dell'attuale territorio comunale farà fede la delimitazione risultante dalla mappa già pubblicata nel sito Perugia1416.com e nel portale Cultura e Turismo del Comune di Perugia, allegata al presente regolamento quale parte integrante dello stesso (all.2). Per l'individuazione dell'antico dominio di Perugia, si farà riferimento, invece, alle mappe più aderenti all'estensione quattrocentesca del dominio tra quelle reperibili, anch'esse pubblicate nel sito Perugia1416.com. (all. 3).
3. I Rioni sono cinque: Porta Eburnea, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna, Porta Sole. I loro stemmi risultano dall'allegato (all. 4) al presente Regolamento.

Art. 3 – Definizione di Rionale

1. Sono Rionali:
 - a) i cittadini che risiedono e/o sono domiciliati all'interno del territorio comunale come individuato nella mappa di cui all'allegato 2;
 - b) i cittadini che sono residenti e/o domiciliati fuori del confine comunale, ma all'interno del dominio perugino, come individuato nelle mappe di cui all'allegato 3;
 - c) coloro che, pur se residenti o domiciliati fuori del dominio perugino, abbiano reso dichiarazione di appartenenza ad un Rione. Detta dichiarazione obbliga il dichiarante a

fedeltà verso il Rione e non può essere revocata prima che siano trascorsi 5 anni dal momento in cui la stessa è stata resa.

Art. 4 – Funzioni del Rione.

1. Funzione primaria del Rione in questo contesto è concorrere, nei termini e modi del presente Regolamento e delle altre disposizioni emanate dall'Associazione Perugia 1416, sia all'evento rievocativo "Perugia 1416" con il relativo Palio, sia alle attività ad esso connesse, preparatorie o collaterali, che si svolgono durante tutto l'anno. Queste attività sono la ragion d'essere dell'organizzazione prevista dal presente Regolamento per il Rione, che è per tutti i Rioni uniforme.
2. In ragione o in vista dell'evento "Perugia 1416", il Rione può altresì organizzare attività autonome, conviviali, promozionali, artistiche, culturali, purché non incompatibili e/o incoerenti con l'evento "Perugia 1416" e le sue finalità.
3. Il Rione può, altresì, svolgere attività ulteriori, relative al tempo libero ed alla rivitalizzazione della vita collettiva del suo territorio, sia all'interno delle Mura che nello storico Contado purché anch'esse non incompatibili con "Perugia 1416" e la sua caratterizzazione storica.
4. Le attività dei Rioni nei reciproci rapporti sono ispirate al principio di costante e leale collaborazione e, nelle contese, di sana e corretta competizione.

Art. 5 - Organi e cariche del rione.

1. Organi indefettibili del Rione sono:
 - a) l'Assemblea rionale,
 - b) il Consiglio dei Savi;
 - c) il Consiglio di Disciplina Rionale.
2. Cariche indefettibili del Rione sono:
 - a) il Priore;
 - b) il Console,
 - c) il Massaro,
 - d) il Notaro,
 - e) il Capitano,
 - f) l'Alfiere.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo, oltre all'essere in regola con l'iscrizione al Rione, è indispensabile in capo al singolo il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) la residenza nel territorio del Rione, come individuato nell'allegato 3;
 - b) il domicilio nel territorio del Rione, come individuato nell'allegato 3;
 - c) l'aver reso spontanea dichiarazione di appartenenza al Rione, anche se diverso da quello di residenza e/o domicilio, e dimostrare con comportamento univoco ed inequivocabile la propria appartenenza al Rione.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 lettera c) può essere resa anche da soggetto residente fuori del dominio perugino come individuato nell'allegato 3.
5. La dichiarazione di appartenenza va resa per iscritto al Consiglio dei Savi dei due Rioni

interessati ed inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416. La dichiarazione vale fino ad espressa revoca effettuata con le medesime formalità. La revoca è consentita non prima di 5 anni dal momento in cui è stata resa la dichiarazione di appartenenza.

6. Hanno diritto di elettorato passivo solo i Rionali residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Perugia, come individuato nella mappa di cui all'allegato n. 2, ed in regola con l'iscrizione sia all'Associazione Perugia 1416 che al Rione. In ogni caso è fatto salvo il diritto di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. c).

7. L'essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Associazione Perugia 1416 e al Rione ed il possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai punti a), b), c) del precedente comma 3, è condizione indispensabile anche per partecipare alle gare in qualità di atleta. Tuttavia, nel caso di dichiarazione spontanea di appartenenza al Rione, l'atleta dovrà comprovare altresì di essere residente o domiciliato nel territorio del dominio di Perugia, come individuato nelle mappe di cui all'allegato 3, da almeno 2 anni.

Art. 6 - Quote sociali del Rionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'Associazione Perugia 1416 ed al Rione di appartenenza, il Rionale dovrà presentare n. 2 domande scritte e versare le quote sociali nella misura annualmente determinata. Ciascuna iscrizione si intenderà completata solo a seguito dell'accoglimento della domanda da parte del rispettivo organismo.

2. Le quote valgono per l'anno di emissione, e vanno regolarmente rinnovate entro il 1 marzo. Per la sola quota 2017 è possibile l'iscrizione anticipata all'Associazione Perugia 1416 e al Rione successivamente alla costituzione dello stesso. La costituzione formale del Rione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016.

A partire dal tesseramento per il 2017 i versamenti daranno diritto all'iscrizione all'Associazione Perugia 1416 ed al Rione. Le iscrizioni all'Associazione Perugia 1416 effettuate in relazione all'anno 2016 restano di pertinenza esclusiva dell'Associazione medesima e saranno rinnovate in base alle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Per effetto del versamento delle quote sociali e dell'accettazione delle domande presentate, l'associato otterrà il rilascio di numero due tessere, che ne attesteranno, una l'iscrizione all'Associazione Perugia 1416, l'altra al Rione di appartenenza.

4. L'organismo, Associazione Perugia 1416 o Rione, che riceve contestualmente le due richieste di iscrizione, corredate delle relative domande e quote, trattiene quelle di propria competenza e trasmette quelle di pertinenza dell'altro.

5 Il Rionale, se iscritto sia all'Associazione Perugia 1416 che al Rione potrà partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee di entrambi gli organismi.

6. E' fatta salva la facoltà di iscrizione al solo Rione con il pagamento della sola quota rionale. La medesima quota rimane integralmente di competenza del Rione.

L'iscrizione al solo Rione (quota rionale):

a) consente la partecipazione al Corteo ed alle attività del Rione;

b) concede il solo diritto di elettorato attivo. Per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, infatti, il Rionale deve essere anche socio in regola dell'Associazione Perugia 1416;

c) non consente la partecipazione all'Assemblea della Associazione Perugia 1416.

7. E' fatta ugualmente salva la facoltà di iscrizione alla sola Associazione Perugia 1416 con il pagamento della sola quota associativa. La medesima quota rimane integralmente di competenza dell'Associazione.

Art. 7 - Assemblea Rionale.

1. L'Assemblea rionale è l'organo rappresentativo del Rione. Ha funzioni elettorali per l'elezione del Consiglio dei Savi ed approva l'attività sociale ed economica (bilanci) del Rione sulla scorta della relazione che annualmente viene presentata dal Consiglio dei Savi.

Ne fanno parte tutti i Rionali in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

2. Ogni membro dell'Assemblea, purché abbia compiuto i 18 anni, dispone di un voto, espresso personalmente ed in modo segreto per l'elezione delle cariche e in modo palese in tutti gli altri casi.

3. L'assemblea rionale si riunisce almeno due volte all'anno, con intervallo non inferiore ai quattro mesi, su iniziativa dei Rionali o del Consiglio dei Savi, che provvederà alla convocazione con modalità idonee a portare a conoscenza dei rionali ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

4. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione la seduta dell'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

5. L'assemblea delibera a maggioranza semplice (50 per cento più uno) dei presenti. E' ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta fino all'esito positivo della stessa.

6. L'assemblea è presieduta dal Priore del Rione.

7. Ai fini della elezione del Consiglio dei Savi l'Assemblea esercita la propria funzione elettorale in apposita seduta dedicata in via esclusiva allo svolgimento delle operazioni elettorali.

8. Le elezioni del Consiglio dei Savi sono indette dal Priore almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche o in tutti i casi in cui si renda necessario l'elezione di uno o più componenti il Consiglio dei Savi. Ove si renda necessario provvedere con urgenza alla elezione di uno o più componenti, il Priore è tenuto ad indire l'elezione tempestivamente salvo preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data delle elezioni.

9. L'indizione delle elezioni viene proclamata dal Priore con proprio provvedimento sottoposto a pubblicazione a cura del Notaro con modalità idonee alla più ampia preventiva conoscibilità da parte dei rionali.

10. Le operazioni elettorali si svolgono con modalità e presso sedi idonee a garantire la piena attendibilità ed imparzialità delle operazioni di voto anche in funzione del numero dei Rionali chiamati ad esprimere il proprio voto.

11. Ciascun rionale che sia in possesso dei requisiti di elettorato passivo potrà presentare la propria candidatura mediante indicazione scritta da depositare al Notaro del Rione almeno 10 giorni prima della data delle elezioni indette in via ordinaria ed almeno 7 giorni prima

delle elezioni indette d'urgenza. Il Notaro una volta scaduto il termine di presentazione delle candidature, provvederà a stilare la lista dei candidati e a portarla ad adeguata conoscenza dell'assemblea ai fini delle operazioni di voto.

12. Ciascun rionale può esprimere fino ad un massimo di 11 preferenze con voto segreto.

13. All'esito delle operazioni di scrutinio verrà compilata una graduatoria dei soggetti che hanno riportato preferenze.

14. Il Priore, con le medesime modalità di indizione delle elezioni, provvederà sulla base della graduatoria di cui al comma precedente alla proclamazione degli eletti.

15. Le nuove cariche si insedieranno entro 10 giorni dalla proclamazione in caso di elezioni ordinarie ed entro 3 giorni in caso di elezioni straordinarie, previa cerimonia di investitura e giuramento di fedeltà al Rione ed alla carica.

16. Finché non siano riunite le nuove cariche, sono prorogati i poteri delle precedenti.

17. L'assemblea elegge altresì tra i Rionali anche la "prima dama".

18. Al fine di consentire la costituzione dei Rioni nel rispetto della normativa vigente, solo per la prima elezione degli organi e per la conseguente nomina delle cariche rionali, la procedura sarà la seguente:

a) ciascun Rione dovrà individuare, a seguito di adeguata comunicazione per garantire la più ampia adesione, un numero congruo di "soci fondatori" con particolare attenzione a che siano rappresentativi dell'intero territorio rionale, onde favorire l'opportuna partecipazione e condivisione. I soci fondatori dovranno corrispondere una quota *una tantum* ai fini della costituzione del proprio Rione e dovranno essere in regola con l'iscrizione 2017 all'Associazione Perugia 1416, nonché una volta costituito, al Rione di appartenenza;

b) i soci fondatori, dopo aver preso visione del presente regolamento ed aver ratificato atto costitutivo e statuto rionale, provvederanno alla elezione degli 11 componenti del Consiglio dei Savi secondo le modalità indicate ai precedenti commi del presente articolo ove applicabili.

c) il Consiglio dei Savi, così come nominato, provvederà senza indugio alla nomina delle cariche rionali;

d) il Console, in qualità di legale rappresentante del Rione, provvederà a tutti gli adempimenti necessari ai fini della formale costituzione del Rione e provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 della data di avvenuta costituzione del Rione.

Art. 8 - Consiglio dei Savi.

1. Il Consiglio dei Savi è eletto dall'Assemblea del Rione tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio dei Savi è composto da undici membri; elegge tra i suoi componenti un Console, un Massaro, un Notaro, un Capitano, un Alfiere, un Priore.

3. Il Consiglio dei Savi è l'organo deliberativo ed esecutivo del Rione ed ha le seguenti competenze:

a) programmazione dell'attività rionale;

b) cura dell'attività sociale del Rione;

- c) convocazione almeno due volte l'anno dell'Assemblea Rionale;
 - d) relazione annuale sull'attività sociale ed economica all'Assemblea rionale per l'approvazione da parte di quest'ultima;
 - e) cura della sede e custodia delle insegne, dei costumi rionali, delle altre cose rionali, degli atti e dei documenti del Rione.
4. La composizione del Consiglio dei Savi deve rappresentare, almeno tendenzialmente, l'intero territorio rionale, sia interno alle Mura che del Contado, come individuato al precedente articolo 2.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Savi è necessaria la presenza di almeno sette membri. E' ammessa delega personale da rilasciarsi in forma scritta. Ogni partecipante alla seduta del Consiglio dei Savi non potrà avere più di una delega.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Console.
7. L'attività del Consiglio dei Savi è raccolta, a cura del Notaro, nel libro dei verbali.
8. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio dei Savi può essere invitata alle riunioni una delegazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416.

Art. 9 - Cariche del Rione.

1. Il Console è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e rappresenta il Rione nei suoi rapporti con gli organi dell'Associazione Perugia 1416 e verso l'esterno. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Console, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i Rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Console. Esercita le seguenti funzioni:

- a) Presiede il Consiglio dei Savi. Convoca le riunioni del Consiglio dei Savi con 7 giorni di anticipo;
- b) Si avvale, per i profili economici e finanziari, dell'opera del Massaro con facoltà di disporre verifiche di cassa;
- c) verifica il rispetto dello Statuto rionale e controlla l'operato dei rionali e della vita rionale;
- d) sovrintende a tutte le cerimonie e manifestazioni rionali, laiche o religiose;
- e) vigila sull'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio dei Savi.

2. Il Priore è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Priore, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Priore. Esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Rione nell'ambito della Reggenza comunale;
- b) presiede e convoca l'Assemblea del Rione;
- c) riferisce all'Assemblea dell'andamento e del consuntivo finanziario del Rione;

d) indice le elezioni rionali e proclama gli eletti.

2a. Il numero dei Priori di Perugia è complessivamente pari a 10: cinque sono nominati dai Rioni in ragione di uno per ciascuno di essi; i restanti cinque sono nominati: per motivi storici, due dal Collegio della Mercanzia e uno dal Collegio del Cambio, e due dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416, in modo che sia garantita, se possibile, la rappresentanza di tutti e cinque i Rioni. Solo ai 5 Priori eletti tra i componenti dei rispettivi Consigli dei Savi spettano le funzioni di cui ai punti a), b), c), d) e) del comma 2. I Priori nominati dai rispettivi Consigli dei Savi devono possedere i requisiti descritti al comma 6 dell'art.5.

Le funzioni dei Priori non nominati dai Rioni sono disciplinate dal protocollo allegato al presente atto.

3. **Il Massaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Deve preferibilmente possedere specifica competenza economica e/o contabile e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Massaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Massaro. Esercita le seguenti funzioni:

- a) è il responsabile della raccolta, della tenuta e della gestione delle risorse economiche del Rione,
- b) riceve i versamenti e le risorse destinate al Rione;
- c) tiene ordinatamente la contabilità e riferisce il rendiconto di gestione al Consiglio dei Savi almeno una volta all'anno anche in vista della formazione della relazione annuale da parte di questi;
- d) svolge il proprio incarico secondo le direttive impartitegli dal Consiglio dei Savi, alla cui approvazione è sottoposto ogni impegno di spesa e/o utilizzo delle risorse economiche del Rione;
- e) custodisce ordinatamente i libri contabili e li consegna, al termine del suo mandato, al nuovo Massaro eletto;
- f) cura l'inventario dei beni del Rione, o che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità dello stesso.

4. **Il Notaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Notaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Notaro. Esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza;
- b) cura la tenuta dei documenti e degli atti del Rione;
- c) compila nell'apposito libro i verbali delle riunioni del Consiglio dei Savi;
- d) cura e aggiorna il registro dei soci, dell'Assemblea Rionale e di qualsiasi altra adunanza o manifestazione ufficiale del Rione.

5. **Il Capitano** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti ed assume la guida del corteo storico del proprio Rione durante l'evento "Perugia1416". Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Capitano, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Capitano. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nello Statuto Rionale e in esecuzione delle indicazioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza:

- a) è responsabile per il Rione nei giochi;
- b) coordina gli atleti di concerto con l'Alfiere;
- c) comunica al Consiglio dei Savi i nomi degli atleti designati a rappresentare il Rione nelle gare e propone le eventuali sostituzioni;
- d) in caso di vittoria del rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il collare che è tenuto a custodire per tutto il corso dell'anno sotto la sua responsabilità;
- e) coordina inoltre le uscite in delegazione del proprio Rione, riferendosi al delegato dal Consiglio Direttivo alla partecipazione ad altre rievocazioni.

6. **L'Alfiere** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti, porta in costume lo stendardo del Rione sia durante l'evento "Perugia 1416" che durante le altre manifestazioni rievocative, entro o fuori il Rione. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Alfiere, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni dell'Alfiere. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nello Statuto Rionale e in esecuzione delle indicazioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione di appartenenza:

- a) collabora strettamente con il Capitano anche ai fini del corteo storico;
- b) ha il comando e la responsabilità degli atleti del Rione prescelti per rappresentare il rione nelle contese e verifica che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai giochi;
- c) è responsabile della cura e della custodia dello stendardo del Rione quando in suo possesso;
- d) in caso di vittoria del Rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il palio.

TITOLO III

IL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI

Art. 10 - Funzioni del Consiglio dei Maggiorenti

1. Il Consiglio dei Maggiorenti è l'organo rappresentativo dei Rioni e ha funzioni solo consultive - e quindi non deliberatorie - e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416. Rappresenta l'insieme dei Rioni presso l'Associazione Perugia 1416, ne interpreta le esigenze, le sollecitazioni e le iniziative, rivolgendo anche di propria iniziativa le proposte al Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416. Le

proposte formulate dal Consiglio dei Maggiorenti devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 nel primo consiglio utile. In caso di rigetto, lo stesso deve essere adeguatamente motivato.

2. Il Consiglio dei Maggiorenti coordina l'azione comune e convergente dei Rioni nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di loro, anche sollecitando iniziative a vantaggio morale o economico dei Rioni nel quadro delle finalità proprie di "Perugia 1416".

3. Il Consiglio dei Maggiorenti è composto da sette membri: cinque, con diritto di voto, sono nominati uno per Rione dai rispettivi Consigli dei Savi; due sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416, ma non hanno diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 viene regolarmente informato delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Maggiorenti.

5. Il Consiglio dei Maggiorenti elegge tra i suoi componenti:

a) un Cancelliere, che lo presiede, ne coordina i lavori ed è responsabile della convocazione delle riunioni del Consiglio stesso;

b) un Vicecancelliere che coadiuva il Cancelliere e lo sostituisce in caso di impedimento;

c) un Notaro con compiti analoghi a quelli del Notaro dei Rioni.

6. Il Consiglio dei Maggiorenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e secondo le occorrenze.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti e cinque i componenti nominati dai Rioni. E' ammessa delega a partecipare alle sedute, personale e scritta, da parte di un componente del Consiglio dei Maggiorenti in favore di un altro Rionale.

8. Il Consiglio dei Maggiorenti delibera a maggioranza semplice, con voto palese. Non è ammesso voto di astensione.

9. Il Consiglio dei Maggiorenti può agire anche di propria iniziativa con segnalazioni o proposte al Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio dei Maggiorenti sarà sciolto contestualmente all'ingresso nel Consiglio Direttivo della Associazione Perugia1416 dei rappresentanti delle cinque associazioni rionali, uno per Rione.

TITOLO IV

DURATA DELLE CARICHE

Art. 11 –Durata delle cariche.

1. Le cariche rionali e del Consiglio dei Maggiorenti sono tutte onorifiche e gratuite, durano due anni e sono rinnovate nel mese di dicembre.

2. Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le cariche rionali assegnate nel corso della prima edizione della manifestazione Perugia 1416 decadono. Le stesse, tuttavia, continuano ad esercitare le rispettive funzioni pro tempore fino all'elezione delle nuove cariche.

TITOLO V

POTERI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 12 –Potere disciplinare e sanzioni nei confronti dei Rionali.

1. Il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti dei Rionali viene esercitato dal Consiglio di Disciplina del Rione (di seguito anche Cdr) di appartenenza nei termini e nei modi descritti nel regolamento disciplinare allegato al presente atto (all. 5).

Art. 13 - Potere disciplinare e sanzioni nei confronti del Rione e/o di un organo e/o di una carica del Rione

1. Il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti del Rione e/o di un organo e/o di una carica del Rione viene esercitato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 limitatamente a fatti correlati all'evento Perugia 1416, incluso il mancato rispetto nei confronti dei costumi e dei gonfaloni nei termini e nei modi descritti nel regolamento disciplinare allegato al presente atto.

TITOLO VI

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 Procedimento per la modifica del presente regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte:

- a) dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 su richiesta di almeno i tre quinti (3/5) dei componenti;
- b) su richiesta di almeno tre dei cinque Rioni.
- c) su richiesta di almeno tre quinti (3/5) dei componenti nominati dai Rioni del Consiglio dei Maggiorenti finchè questo organo sarà vigente.

2. Sulle modifiche al presente Regolamento delibera una Commissione formata da tre membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 (tra cui obbligatoriamente il Presidente) e da tre membri del Consiglio dei Maggiorenti, scelti tra i cinque componenti nominati dai Rioni.

3. La Commissione delibera, con voto palese, a maggioranza dei componenti. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, si procede ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo che assume anche la carica di Presidente della Commissione.

TITOLO VII

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 15 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della manifestazione www.perugia1416.com

Si allegano, quali parti integranti del presente regolamento, i seguenti documenti:

- 1) Protocollo;
- 2) Mappa del territorio “comunale” dei Rioni;
- 3) Mappe del dominio storico di Perugia;
- 4) Illustrazioni a colori degli stemmi dei cinque Rioni;
- 5) Regolamento disciplinare.